

STATUTO

"Art.1"

Denominazione

1. E' costituita, ai sensi del codice civile, del D.P.R 10 febbraio 2000 n.361, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nonché della legge 18 giugno 2009 n. 69 la "Fondazione Ugo Bordoni", con sede in Roma, Viale del Policlinico, 147.

"Art. 2"

Natura giuridica. Scopo

1. La Fondazione Ugo Bordoni è Ente Morale senza fine di lucro, riconosciuto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificata dall'art. 31 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, come istituzione di alta cultura e ricerca, avente lo scopo di effettuare e sostenere ricerche e studi scientifici e applicativi nelle materie delle comunicazioni elettroniche, dell'informatica, dell'elettronica, dei servizi pubblici a rete, della radio-televisione e dei servizi audiovisivi e multimediali in genere, al fine di promuovere il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, come meglio specificato dall'art. 31 della menzionata legge 18 giugno 2009 n. 69, la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello Sviluppo Economico e altre amministrazioni pubbliche sia nazionali che locali nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alla attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed appro-

fondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio.

2. In particolare e a tale fine la "Fondazione Ugo Bordoni":

a) svolge attività di consulenza nei confronti del Governo, del Parlamento, delle Autorità amministrative indipendenti ed in particolare di quelle istituite ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n.287, della legge 14 novembre 1995, n.481, della legge 31 luglio 1997, n.249 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, delle istituzioni pubbliche e delle amministrazioni regionali e locali;

b) assiste il Governo, le pubbliche amministrazioni nazionali e locali, gli organismi di diritto pubblico e le Autorità indipendenti nella predisposizione di piani, programmi, progetti, anche integrati, per finalità di interesse generale;

c) coadiuva operativamente le autorità governative e pubbliche preposte alla vigilanza ed alla gestione delle comunicazioni elettroniche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio, compresa la realizzazione e gestione dei registri informatici;

d) fornisce strumenti culturali e scientifici destinati al benessere e alla tutela dei cittadini, degli utenti nonché allo sviluppo del mercato;

e) promuove le opportune iniziative di raccordo e di coordinamento con le attività scientifiche delle Università e degli Enti di ricerca;

f) elabora studi e ricerche, anche sulla base delle indicazioni del Comitato Scientifico, su richiesta di soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, ed in particolare dell'Unione Europea;

g) concorre ad iniziative di formazione nei settori di competenza;

h) tutela e promuove la lingua e il patrimonio culturale e tecnologico italiano;

i) al solo fine del miglior raggiungimento degli scopi della Fondazione e per lo svol-

gimento di attività connesse e strumentali, partecipa e/o costituisce associazioni, fondazioni, consorzi.

3. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono definiti in coerenza con le attività indicate al comma 5 dell'art. 31 della legge n. 69/2009 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.

"Art. 3"

Vigilanza

1. La "Fondazione Ugo Bordoni" è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Riferisce al Governo e alle competenti Commissioni Parlamentari sulle attività svolte ai sensi della legge 14 maggio 2005 n. 80 e, ai fini della vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificata dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 31, riferisce sull'attività amministrativa, trasmette al predetto Ministero gli atti relativi al bilancio preventivo e consuntivo, alle modifiche statutarie, alle modifiche riguardanti la composizione ed il funzionamento del Comitato di cui al successivo articolo 12 e la composizione del Consiglio di Amministrazione.

"Art.4"

Svolgimento delle attività. Modalità

1. La "Fondazione Ugo Bordoni" svolge la propria attività nel rispetto del principio dell'equilibrio economico tra i costi di gestione e le risorse disponibili.

2. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre Amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attra-

verso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere gli incarichi ad essa affidati.

3. La "Fondazione Ugo Bordoni" assume specifici incarichi di studio e ricerca conferiti da enti istituzionali operanti nel settore delle comunicazioni dell'informatica, della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione, ed in genere dei servizi pubblici a rete, nonché da altri enti pubblici ed organismi di diritto pubblico, compatibili con le finalità statutarie.

4. La "Fondazione Ugo Bordoni" può assumere anche altri specifici incarichi di studio, di ricerca e di formazione del personale, o relativi all'esercizio di specifiche attività, conferiti da altri soggetti pubblici o privati, purché compatibili con le finalità statutarie, purché non comportanti conflitti di interesse con le finalità di interesse generale perseguite dalla Fondazione, e nel rispetto della finalità, prevalente e dedicata, di ricerca ed assistenza in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.

5. L'accettazione e lo svolgimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui ai precedenti commi 2 e 3 avviene in conformità alle disposizioni statutarie. Le modalità di svolgimento degli incarichi che impongano specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità, nonché la separatezza tra le funzioni gestionali affidate al Consiglio di Amministrazione e le attività di studio, ricerca e consulenza in genere, sono definite attraverso apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il cui contenuto deve essere allegato al singolo incarico affidato per farne parte integrante e sostanziale.

6. La "Fondazione Ugo Bordoni" può inoltre:

a) istituire borse di studio o premi;

b) sovvenzionare studi o ricerche;

c) contribuire o provvedere alle spese di pubblicazioni o a mostre e convegni nel settore delle comunicazioni, dell'informatica, della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione, dei servizi pubblici a rete, e, in genere, ad ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento delle finalità statutarie;

d) partecipare, direttamente a procedure ad evidenza pubblica comunitarie, sia autonomamente che associandosi ad altre imprese.

"Art.5"

Patrimonio

1. Il patrimonio della "Fondazione Ugo Bordoni" è costituito oltre che dalla dotazione iniziale di cui all'atto costitutivo:

a) dai contributi disposti con legge dello Stato, per spese di investimento relativi alle attività di ricerca;

b) dai corrispettivi per commesse da terzi;

c) dai proventi delle pubblicazioni, studi e ricerche e da ogni altra attività della Fondazione;

d) dalle offerte, sovvenzioni o lasciti per scopi, attinenti alle finalità della Fondazione, ivi compresi i trasferimenti a seguito della trasformazione della disciolta Fondazione Ugo Bordoni, costituita il 12 aprile 1952;

e) dalle elargizioni in genere;

f) da ogni altra entrata di qualsiasi natura derivante dalla attività della Fondazione o accettata dal C.d.A.

2. La Fondazione può compiere gli acquisti e le alienazioni necessarie o utili per lo svolgimento della propria attività.

3. Eventuali rendite, utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la

realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione.

"Art.6"

Organi

1. Sono organi della Fondazione Ugo Bordoni:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Comitato Scientifico.

"Art.7"

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre consiglieri di cui:

- a) un consigliere designato dal Ministro di cui all'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n.3 (oggi Ministero dello Sviluppo Economico);
- b) un consigliere designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- c) un consigliere designato dal Ministro di cui all'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n.3, sentito il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e dura in carica fino alla assunzione della carica da parte del nuovo Consiglio; i Consiglieri restano in carica per la durata del Consiglio.

"Art.8"

Convocazione del Consiglio. Deliberazioni. Quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o chi ne fa le veci.

2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi con ogni mezzo di cui sia possibile accertare la ricezione contenente la comunicazione dell'ordine del giorno, da effettuarsi almeno sette giorni dalla data fissata per la seduta; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica tre giorni prima della seduta.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti; in tutte le delibere in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le votazioni concernenti rapporti personali, sia relativi a persone fisiche che giuridiche private, hanno sempre luogo a scrutinio segreto.

5. Le delibere relative alle modifiche dello Statuto devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri ed approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate in processi verbali trascritti su apposito libro anche in formato elettronico, su fogli mobili vidimati da notaio, firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.

7. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.

"Art. 9"

Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina tra i suoi componenti il Presidente della Fondazione e ne determina il compenso; la nomina avviene con votazione a scrutinio segreto con la presenza dei due terzi dei consiglieri e con la maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica per il periodo di durata del Consiglio;

- b) delibera sulle modifiche allo Statuto;
- c) approva i piani annuali e pluriennali tecnico-finanziari, i preventivi di spesa, il programma delle attività e la relazione sull'attività svolta;
- d) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il bilancio consuntivo da trasmettere al competente ufficio del Ministero vigilante con le scadenze di cui al successivo articolo 13;
- e) delibera in merito alla relazione del Presidente sulle attività svolte nell'anno precedente, da inviare al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 marzo, ai sensi dell'art.7, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n.80;
- f) delibera sui contratti e sugli impegni di spesa straordinari che non rientrano nella competenza del Presidente;
- g) ratifica, nella seduta immediatamente successiva, i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- h) delibera, su proposta del Presidente, l'assunzione, la nomina o il licenziamento del personale dirigente;
- i) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
- l) delibera i regolamenti intesi a disciplinare gli aspetti operativi e organizzativi della Fondazione;
- m) delibera la partecipazione della Fondazione a comitati e organismi di particolare rilievo istituzionale e nomina i rappresentanti della Fondazione stessa presso detti comitati e organismi;
- n) definisce la struttura organizzativa e funzionale della Fondazione;
- o) delibera in ordine al conferimento di specifiche deleghe a favore dei propri componenti e dei dirigenti, qualora particolari esigenze di natura organizzativa e funzionale lo rendano opportuno.

2. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire validamente anche mediante collegamenti in audio o video conferenza. Detta modalità di partecipazione non si applica al Presidente della riunione, ed in tutti i casi in cui è prevista la votazione a scrutinio segreto.

3. Alla verbalizzazione provvede un Segretario, designato di volta in volta dal Presidente.

"Art.10"

Presidente del Consiglio

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca il Consiglio di Amministrazione direttamente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione ed adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti, anche di carattere straordinario, nell'interesse della Fondazione, convocando il Consiglio per la ratifica di detti atti. Il Presidente esercita, altresì, ogni altra competenza che gli venga espressamente delegata dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere da lui delegato o, in caso di mancanza di un delegato o di vacanza della carica di Presidente, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

3. Il Presidente può delegare a dirigenti interni compiti e poteri inerenti il suo ufficio, compresa la rappresentanza legale della Fondazione qualora particolari esigenze di natura organizzativa e funzionale lo rendano opportuno.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il Presidente può delegare compiti e funzioni a lui delegate, con esclusione della rappresentanza legale, ad altri Consiglieri, dandone comunicazione al Consiglio.

"Art.11"

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui due designati dal Ministro vigilante ed uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.

3. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dell'atto costitutivo e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

4. A tal fine i Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e possono chiedere agli Amministratori notizie relative all'andamento od alla amministrazione della Fondazione.

5. Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente nel suo seno e si riunisce almeno ogni tre mesi su richiesta del Presidente del Collegio o di uno degli altri Revisori.

6. Con periodicità almeno trimestrale, il Collegio dei Revisori effettua la verifica di cassa.

7. I verbali delle riunioni del Collegio ed i verbali degli accertamenti eseguiti sono trascritti in apposito libro, tenuto e conservato a cura del Presidente del Collegio, anche in formato elettronico, su fogli mobili vidimati da Notaio e trasmessi al Presidente della Fondazione.

8. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Della convocazione di tali riunioni deve essere data notizia ai Revisori negli stessi termini previsti per gli Amministratori.

"Art.12"

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da studiosi, italiani o stranieri, di notoria indipen-

denza, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

2. Il Comitato Scientifico è presieduto da uno dei suoi membri, eletto dal Comitato stesso a maggioranza dei propri componenti.

3. Tutti i membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

4. I membri del Comitato Scientifico possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente della Fondazione, durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina, con apposita delibera, le competenze, le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato Scientifico e in particolare la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

6. Il Presidente, o un suo delegato, partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto, assicurano la trasmissione della documentazione necessaria per l'assunzione delle deliberazioni del Comitato, e riferiscono compiutamente nel Consiglio di Amministrazione sui pareri espressi.

7. Il Comitato Scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

"Art.13"

Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è comunicato

entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce al competente ufficio del Ministero vigilante per le sue eventuali osservazioni.

3. Allo stesso competente ufficio del Ministero vigilante, al Comitato di cui all'art. 12 per l'esercizio di cui trattasi è comunicato - entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce - il bilancio consuntivo con una relazione del Presidente della Fondazione sull'attività svolta da questa nell'anno e la relazione del Collegio dei Revisori.

4. I bilanci, preventivo e consuntivo si intendono definitivamente approvati qualora nel mese successivo a quello della comunicazione non siano pervenute osservazioni da parte del competente ufficio del Ministero vigilante.

5. Qualora particolari esigenze lo richiedano i bilanci preventivo e consuntivo possono essere approvati dal Consiglio e comunicati al competente ufficio del Ministero vigilante ed al Comitato di cui all'art. 12, entro i due mesi successivi rispetto ai termini previsti ai precedenti commi 2 e 3.

"Art.14"

Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione tutto il patrimonio che residui, esaurita la fase di liquidazione, compresi i manoscritti, i libri ed altre pubblicazioni, sarà devoluto all'Ente o Istituto che il Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo della liquidazione, designerà.

"Art.15"

Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.